EMERGENZA CORONAVIRUS

N° 21

SOSTEGNO al LAVORO

FEBBRAIO 2021

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2021 Legge di Bilancio n° 178/2021



Fino al 31 MARZO 2021
resta PRECLUSO L'AVVIO
DELLE PROCEDURE DI
LICENZIAMENTO COLLETTIVO

(artt. 4, 5 e 24 della L223/91)
e restano altresì sospese le
procedure pendenti avviate
successivamente alla data del 23
febbraio 2020, fatte salve le ipotesi
di recesso collegate al cambio di
appalto con subentro di nuovo
appaltatore in forza di legge, di
contratto collettivo o di clausola
dell'appalto medesimo.

FINO ALLA STESSA DATA resta altresì PRECLUSA AL DATORE DI LAVORO, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la FACOLTA' DI RECESSO DAL CONTRATTO (LICENZIAMENTO INDIVIDUALE) per giustificato motivo oggettivo (art 3 L. 604/66) e restano sospese le procedure in corso (art 7 della medesima legge).

TALI PRECLUSIONI E SOSPENSIONI NON SI APPLICANO NEI CASI:

- licenziamenti motivati da cessazione definitiva dell'attività, in conseguenza di liquidazione della stessa senza continuità anche parziale dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione medesima non si configuri la cessione di beni e attività che possano integrare la fattispecie del trasferimento di azienda o di un ramo di essa;
- nelle ipotesi di accordi collettivi aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivazione alla risoluzione dei rapporti esclusivamente per i lavoratori che vi aderiscano, per i quali è riconosciuto l'accesso al trattamento di Naspi;
- fallimenti, nei quali non sia disposto l'esercizio provvisorio, ovvero sia disposta la cessazione. Nei casi nei quali sia disposto l'esercizio provvisorio solo per uno specifico ramo di azienda, il divieto di licenziamento opera solo per i lavoratori afferenti al ramo stesso.

